

Ai gentili clienti
Loro sedi

Legge di stabilità: novità in materia di IRPEF e IVA

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla, che **la legge di stabilità per l'anno 2013**, recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri (ma ancora in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) **prevedere una riduzione di un punto percentuale delle aliquote IRPEF relative ai primi due scaglioni di reddito: i) sul reddito imponibile fino a 15.000 euro, l'aliquota IRPEF del 23% scende al 22%; ii) sul reddito imponibile oltre 15.000 e fino a 28.000, l'aliquota IRPEF al 27% scende al 26%**. Rimangono invariate, invece, **le altre aliquote IRPEF**, previste per i redditi che eccedono gli euro 28.000 euro. **La riduzione delle predette aliquote Irpef sarà controbilanciata**, ovvero finanziata, **con l'aumento di un punto percentuale delle aliquote Iva che, a decorrere dal 1 luglio 2013, saranno individuate nella seguente misura: i) l'aliquota del 10, passa all'11%; ii) l'aliquota del 21, passa al 22% (rispetto al 23% inizialmente previsto)**. Insieme al predetto aumento dell'Iva, **anche le detrazioni d'imposta vengono modificate per finanziarie lo sgravio Irpef previsto**. In buona sostanza, è **disciplinata la rimodulazione di alcune detrazioni per i redditi superiori ai 15mila euro: i) introduzione di una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF; ii) per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità ad Euro 3.000**.

Le novità in materia di IRPEF: le nuove aliquote IRPEF

Come anticipato in premessa, **la Legge di Stabilità 2013**, appena varata in Consiglio dei Ministri, ma ancora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, **prevede, per i contribuenti con un reddito medio-basso, una riduzione dell'imposizione tributaria. Il recente provvedimento disciplina, in buona sostanza, la riduzione di un punto delle aliquote IRPEF applicabili ai primi due scaglioni di reddito.**

I tagli alle aliquote IRPEF, applicate alle fasce di reddito più basse, **avranno decorrenza primo gennaio 2013**.

Alla luce dell'intervento normativo appena commentato, **le aliquote IRPEF** (applicate per scaglioni di reddito delle persone fisiche) **subiranno le seguenti modifiche**.

Scaglione di reddito	Aliquote in vigore sino al 31 dicembre 2012	Aliquote in vigore dal 1 gennaio 2013
da € 0 ad €15.000	23 %	22 %
da € 15.001 ad € 28.000	27 %	26 %
da € 28.001 ad € 55.000	38 %	38 %
da € 55.001 ad € 75.000	41 %	41 %
Oltre € 75.000	43 %	43 %

In **virtù del meccanismo progressivo dell'IRPEF**, **la riduzione delle aliquote dei primi due scaglioni, interessa anche chi dichiara redditi maggiori di € 28.000**.

Nelle seguenti tabelle verranno illustrati i **benefici fiscali previsti a seguito della riduzione delle aliquote IRPEF dei primi due scaglioni reddito**. Per semplicità operativa, si precisa che **il reddito imponibile esposto è assunto senza considerare eventuali detrazioni per carichi familiari o altri fattori idonei a ridurre il reddito stesso (deduzioni), ovvero la relativa imposta (detrazioni)**

ESEMPIO 1

Reddito imponibile € **13.000**

Scaglione reddito	di	Aliquote in vigore sino al 31 dicembre 2012	Aliquote in vigore dal 1 gennaio 2013	Risparmio d'imposta
da € 0 ad € 13.000		€ 2.990 = (€ 13.000* 23 %)	€ 2.860 = (€ 13.000 * 22 %)	€ 130 = (€ 2.990-2.860)

ESEMPIO 2

Reddito imponibile € **18.000**

Scaglione reddito	di	Aliquote in vigore sino al 31 dicembre 2012	Aliquote in vigore dal 1 gennaio 2013	Risparmio d'imposta
da € 0 ad €15.000		€ 3.450 = (€ 15.000* 23 %)	€ 3.300 = (€ 15.000* 22 %)	€ 150= (€ 3.450-€ 3.300)
da € 15.001 ad		€ 810 =	€ 780=	€ 30=

€ 18.000	(€ 3.000* 27 %)	(€ 3.000 * 26 %)	(€ 810- €780)
Totale imposta	€ 4.260	€ 4.080	€ 180

ESEMPIO 3

Reddito imponibile € 30.000

Scaglione di reddito	Aliquote in vigore sino al 31 dicembre 2012	Aliquote in vigore dal 1 gennaio 2013	Risparmio d'imposta
da € 0 ad €15.000	€ 3.450 = (€ 15.000* 23 %)	€ 3.300 = (€ 15.000* 22 %)	€ 150= (€ 3.450-€ 3.300)
da € 15.001 ad € 28.000	€ 3.510 = (€13.000* 27 %)	€ 3.380= (€ 13.000 * 26 %)	€ 130= (€ 810- €780)
da € 28.000 ad € 30.000	€ 760= (€ 2.000*38%)	€ 760= (€ 2.000*38%)	€ 0
Totale imposta	€ 7.720	€ 7.440	€ 280

OSSERVA

Come si può appurare dagli esempi appena esposti, i **contribuenti che dichiarano redditi superiori ad € 28.000** godranno, **indipendentemente dall'importo che eccede tale soglia, di una riduzione d'imposta quantificata in € 280.**

Le novità in materia di IVA: incremento delle aliquote a decorrere 1 luglio 2013

La legge di stabilità 2013, al fine di finanziarie la riduzione delle predette aliquote IRPEF, ha previsto l'aumento di un punto percentuale delle aliquote IVA del 10% e del 21%, a decorrere dal 1 luglio 2013.

OSSERVA

In buona sostanza, l'intervento legislativo in commento ha, di fatto, **dimezzato l'aumento programmatico dell'IVA originariamente previsto di 2 punti percentuali.**

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i **beni e i servizi che saranno destinati dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto.**

Aliquote IVA modificate	Tipologia di beni
Beni sui quali si	Abbigliamento e accessori/automobili/ telefonini/ servizi per telefonia mobile/ personal computer e tablet/parrucchiere/prodotti e trattamenti

applicherà la nuova aliquota IVA del 22% a decorrere dal mese di luglio 2013	di bellezza/ cd e dvd/ elettrodomestici/ carburante/bevande gassate/piatti pronti/vino/servizi legali e di contabilità/gioielleria e orologeria/parchi divertimento/televisori/ lezioni per corsi ed attività ricreative/ moto e bici/mobili e arredi/servizi di lavanderia/calzature/tabacchi/superalcolici
Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota IVA dell'11%, a decorrere dal mese di luglio 2013	Zucchero/alberghi, motels, campeggi e villaggi turistici/ prodotti per l'alimentazione dei fanciulli (semolini, amidi ecc.)/marmellate/conserve di frutta/prodotti della pasticceria e della biscotteria/corn flakes/cioccolatini/omogeneizzati/acque minerali/birra/aceto/energia elettrica per uso domestico/ gas metano/ medicinali (anche omeopatici)/ spettacoli teatrali/ abbonamenti pay/ energia eolica e fotovoltaica/trasporto aereo, marittimo e passeggeri su rotaie/ oggetti d'arte/ gelati/ salse e condimenti/caffè/ tè/ acquisto abitazione non di lusso diversa dalla prima casa/ ristrutturazioni edilizie/forniture d'acqua/raccolta rifiuti/ ristoranti e pizzerie

Resta invariata, invece, l'aliquota IVA del 4% che si applica agli acquisti dei seguenti beni e servizi.

Aliquote IVA modificate	Tipologia di beni
Beni sui quali si applicherà ancora l'aliquota IVA del 4%	Latte fresco/pomodori/ortaggi e legumi/frutta/farine e altri cereali/pasta/pane/quotidiani e periodici/libri/acquisto prima casa/ occhiali e lenti a contatto/mense aziendali

Le novità in materia di detrazioni d'imposta

Oltre all'aumento dell'IVA, come appena illustrato, la Legge di stabilità per il 2013 prevede una **modifica della disciplina delle detrazioni d'imposta**. In particolare, **a decorrere dal 1 gennaio 2012 (quindi con effetto retroattivo)** è **disposto che sui redditi imponibili superiori ad € 15.000:**

- **si applicherà**, sulla maggior parte delle detrazioni previste, **un taglio lineare di Euro 250,00;**
- **verrà introdotto un tetto massimo di euro 3.000.**

Di seguito **sono indicate le spese che possono essere portate in detrazione e, quindi, sottratte dall'imposta da versare a titolo di IRPEF.**

Nello specifico, **sono detraibili dall'imposta, nella misura del 19% del loro ammontare e nel limite di Euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta:**

- **gli interessi passivi e relativi oneri accessori;**
- **le spese veterinarie;**
- **le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari;**
- **le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria**, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.
- **i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante**, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
- **le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche**, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- **le erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche e quelle a favore delle associazioni di promozione sociale**

OSSERVA

Con l'introduzione del limite di € 3.000, in buona sostanza, **al contribuente non sarà possibile portare in detrazione più di € 15.789 delle predette spese detraibili**. Infatti, l'importo di € 3.000 rappresenta il 19% di € 15.789.

Sono, invece, escluse dal limite di € 3.000, ma saranno soggette alla franchigia di € 250, le seguenti spese detraibili dall'imposta:

- **le spese mediche;**
- **le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere**

OSSERVA

L'introduzione di una franchigia di € 250 impedisce, di fatto, di far entrare nel meccanismo delle detrazioni i primi € 250 della detrazione spettante.

Fino al 2011 il contribuente che ha sostenuto spese sanitarie per € 1.000, ai fini della spesa detraibile, avrebbe dovuto:

- in primo luogo sottrarre un importo € 129,11;
- successivamente, calcolare il 19% sull'importo restante.

In questo caso la somma che il contribuente ha potuto risparmiare sull'imposta dovuta risultava essere pari ad € 165,46, così come risulta dal seguente calcolo:

€ 1.000 - € 129,11 = € 870,89

€ 870,89 x 19% = **€ 165,46 €**

Dal 2012 (ovvero dalla prossima dichiarazione dei redditi), invece, **a parità di spese sostenute** (€ 1.000), **il contribuente non potrà detrarre alcunché essendo l'ammontare della detrazione spettante (€ 165,46) inferiore al valore della franchigia fissata in € 250.**

Non dovrebbero essere soggette ai suddetti vincoli (limite massimo di € 3.000 e franchigia di € 250):

- **le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento**, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento;
- **le spese sostenute per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone portatrici di handicap** (legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- **le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;**
- **le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida;**
- **le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica** (pari al 36-50% e al 55% dei costi fatturati)

Le novità in materia di deduzioni d'imposta

Per i contribuenti che oltrepassano € 15.000 di reddito è altresì prevista l'applicazione di una franchigia di € 250 per quasi tutte le tipologie di deduzioni, indicate dall'art. 10 del TUIR.

Nello specifico, **saranno sottoposti alla franchigia d € 250 i seguenti oneri deducibili:**

- **assegni periodici corrisposti al coniuge**, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- **assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione** e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari;
- **contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle onlus;**
- **cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi** per l'espletamento della procedura di adozione;
- **erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi** al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
- **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie**, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

La franchigia di € 250 prevista per le deduzioni non dovrebbe trovare applicazione, invece, con riferimento ai seguenti oneri deducibili:

- **contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza**, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Saranno esclusi dal taglio anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
- erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire (1.033 euro), a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

OSSERVA

Risultano escluse dai tagli anche le deduzioni per i familiari a carico (il coniuge o i familiari che non hanno redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a 2.840,51 euro) **e quelle per lavoro dipendente e pensione.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO